

Votazione segreta (Risultamento):

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911	Pag. 10269
Proroga ai 15 febbraio 1911 concessa al Comitato incaricato di presentare le proposte sul personale del Ministero della pubblica istruzione	10269
Bilancio del tesoro (<i>Mancanza del numero legale</i>)	10277

La seduta comincia alle 14.5.

CIMATI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. L'onorevole Messedaglia ha chiesto un congedo di giorni 6 per ufficio pubblico.

(*È concesso*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. La Corte dei conti ha trasmesso l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite nella seconda quindicina di novembre scorso.

Sarà stampato e distribuito.

Lettura di proposte di legge.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle proposte di legge che gli uffici hanno ammesse alla lettura.

CIMATI, *segretario*, legge:

Proposta di legge del deputato Mezzanotte.*Articolo unico.*

A meno che non esista espressa disposizione in contrario nelle singole leggi, contro i provvedimenti delle autorità inferiori, è sempre ammesso il ricorso in via gerarchica all'autorità superiore nel termine di giorni trenta dalla notifica, partecipazione o pubblicazione del provvedimento impugnato.

L'autorità superiore deve decidere entro sei mesi dalla presentazione del ricorso: trascorso inutilmente detto termine, il provvedimento impugnato s'intenderà definitivo, e contro di esso sarà esperibile il ricorso

alla 5ª Sezione del Consiglio di Stato, a termini della legge 7 marzo 1907, n. 62.

È data facoltà al Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, di coordinare la presente legge al testo unico di cui all'articolo 15 della suddetta legge.

Proposta di legge del deputato Compans. — Abolizione della dote militare pel matrimonio degli ufficiali del regio esercito e della regia marina.**Art. 1.**

Nella legge 24 dicembre 1896, n. 554, modificata con legge 23 giugno 1907, sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 2.

È concesso lo svincolo della dote relativa ai matrimoni contratti sotto l'impero degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge sovra citata, quando non vi sia prole e vi consenta la moglie.

Proposta di legge del deputato Schanzer. — Distacco del comune di Trevi dalla pretura di Foligno e dal tribunale di Perugia e sua aggregazione alla pretura e al tribunale di Spoleto.**Art. 1.**

Dal 1° gennaio 1911 il comune di Trevi è distaccato dalla pretura di Foligno e dal tribunale di Perugia ed aggregato alla pretura e al tribunale di Spoleto.

Art. 2.

Con decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge.

Proposta di legge del deputato Merlani. — Sul lenocinio a fine di sfruttamento.*Articolo unico.*

Chiunque *in qualsiasi modo* induce alla prostituzione una persona o ne eccita la corruzione *a fine di sfruttamento* è punito colla reclusione da 2 a 6 anni.

Chiunque *in qualsiasi modo* favorisce o agevola la prostituzione o la corruzione di una persona *a fine di sfruttamento* è punito colla reclusione da 1 a 3 anni.

In entrambi i casi: se la persona, oggetto della prostituzione, è inferiore ai 21 anni, la pena è aumentata del terzo;
se inferiore ai 18, della metà;
se inferiore ai 15, dei due terzi.